



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 - Oggetto

- 1.1 L'Università degli studi di Parma, nell'ambito dello svolgimento autonomo delle proprie attività istituzionali, può effettuare spese di rappresentanza.
- 1.2 Le spese di rappresentanza possono essere effettuate con la finalità di fornire adeguata proiezione dell'attività dell'Ateneo all'esterno, di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei all'Ateneo e per favorire lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche nonché delle funzioni amministrative.

Art. 2 – Tipologia delle spese di rappresentanza

2.1 Gli oneri e le spese che possono essere assunte a carico del bilancio generale di Ateneo, dei bilanci dei Dipartimenti e strutture ad essi assimilate per le finalità precitate sono principalmente riferite a:

- a) colazioni o incontri di lavoro del Rettore, dei Presidi, dei Direttori di Dipartimento e strutture assimilate, con personalità, ospiti ed autorità estranee all'Ateneo ad adeguato livello di rappresentanza
- b) servizi fotografici, di stampa e di pubbliche relazioni, addobbi ed impianti vari in occasione di cerimonie, congressi, visite ufficiali presso l'Ateneo di autorità e di membri di missioni di studio italiane e straniere
- c) interventi onerosi in occasione di decesso di persone anche estranee all'Ateneo, per commemorarne la personalità e l'attività svolta a favore dell'Università
- d) spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, per illustri studiosi ed autorità, in forza di consuetudini consolidate, trattamento reciproco riservato ai membri di questa Università da parte di enti italiani e stranieri, e per relatori ed ospiti in occasione di congressi, seminari, tavole rotonde
- e) consegna di targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, a personalità o a membri di delegazioni italiane e straniere in visita all'Ateneo, ovvero in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ateneo, ovvero da persone estranee all'Università che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Ateneo parmense.

2.2 Le spese precitate sono da imputare a carico dello stanziamento dei capitoli di bilancio "spese di rappresentanza".

2.3 Il limite dello stanziamento annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne sia il bilancio dell'Amministrazione centrale che quello dei Dipartimenti e strutture ad essi assimilate, su proposta del Rettore o dei Direttori delle strutture interessate.

Art. 3 – Norme finali

3.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

Parma, 29 ottobre 2003

IL RETTORE
Gino Ferretti